

*Inviato via email all'indirizzo
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it*

Prot. n. 64/13

Milano, 6 settembre 2013
CP/gc

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53
00184 Roma

Oggetto: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Risposta alla consultazione

Facciamo riferimento al documento, pubblicato nello scorso mese di giugno, con cui Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato – di seguito il **Provvedimento**).

Previo confronto con le proprie associate, Assosim, ringraziando per l'opportunità di offrire il proprio contributo alla predetta consultazione, rileva quanto segue.

* * *

A. Sezione I (Disposizioni di carattere generale) – Paragrafo 3. (Definizioni)

La nota (1) a pag. 9 del Provvedimento (peraltro già interessata da una proposta di modifica avanzata dall'Autorità – di seguito la **Nota**) elenca i soggetti che **non** rientrano nella definizione di **“cliente”** prevista nella medesima pagina del documento.

ASSOSIM

In particolare, ai sensi di quanto disposto nel documento per la consultazione “*Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); **istituti di pagamento**; imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; **confidi**; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. **Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.***”¹.

La scrivente Associazione proporrebbe un’ulteriore modifica del testo della Nota, al fine di rendere omogenea la definizione dei soggetti non considerati “clienti” ivi contenuta con analoga definizione prevista dalle “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” (Provvedimento Banca d’Italia del 13 novembre 2012, come successivamente modificato)².

Pertanto, Assosim, concordando con la modifica già proposta in relazione alla Nota nel documento per la consultazione, suggerisce di intervenire ulteriormente sul testo della stessa come segue³:

“*Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); **istituti di pagamento**; imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; **confidi**; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge **in via professionale** attività di intermediazione **finanziaria nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale**. **Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.***”.

Qualora la sopra riportata proposta di nuovo testo della Nota non fosse accolta, si chiede, in subordine, di considerare la seguente formulazione⁴:

“*Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); **istituti di pagamento**; imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di*

¹ Il testo riportato in corsivo è quello presente nel Provvedimento così come sottoposto a consultazione e, pertanto, lo stesso già riporta la sopra riferita proposta di modifica avanzata da Banca d’Italia.

² Ai sensi di tale provvedimento “*Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all’attività professionale*”.

³ Le modifiche proposte sono quelle in colore rosso grassetto.

⁴ La modifica proposta è quella in colore rosso grassetto.

gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione **ed enti previdenziali; confidi; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.**”.

B. Sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale) – Paragrafo 1. (Premessa)

Si domanda la ratio delle eliminazioni proposte nel primo capoverso del paragrafo in oggetto, considerato che l'elenco ivi inserito rappresentava un utile riepilogo degli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali.

Inoltre, si richiedono chiarimenti circa l'impostazione e la gestione del rapporto con la clientela con riferimento ai servizi (i.e. acquisto e vendita di valuta estera, intermediazione in cambi, locazione di cassette di sicurezza) oggetto di proposta di espunzione dal testo del secondo capoverso del paragrafo in commento.

C. Sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale) – Paragrafo 3. (Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui)

Per quanto concerne i contratti di conto corrente per i consumatori, si prevede che i relativi fogli informativi siano **“redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati 4A e 4B del presente provvedimento. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi”**.

Inoltre, **“in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le “Principali condizioni economiche” di cui all'Allegato 4A sono riportate in fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente – oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente – un fascicolo contenente i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto; [...]”**.

In relazione a quanto precede si chiede se:

- (i) sia necessario disciplinare separatamente il conto corrente e i servizi accessori (es. carte di pagamento);
- (ii) i contratti disciplinanti, rispettivamente, conto corrente e servizi accessori, debbano essere distinti qualora l'intermediario decida di offrire detti servizi congiuntamente.

Con riferimento alla disciplina prevista per il foglio informativo relativo ai finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il proposto inserimento riguarda, *inter alia*, il fatto che, in caso di “**finanziamento rimborsabile attraverso rate il cui importo è predeterminabile**” il foglio informativo debba contenere “**nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione dell’impatto sulle rate di: i) un apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento dopo due anni dalla conclusione del contratto; (ii) un apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. [...]**”.

Alla luce di quanto precede si domanda se la disciplina sia applicabile anche nei casi di affidamenti a breve termine (con durata quindi inferiore ai 18 mesi) il cui rimborso sia previsto in una unica soluzione alla scadenza del contratto. In caso affermativo, si chiede se saranno resi disponibili dei modelli per la redazione delle richieste simulazioni.

Inoltre, a livello generale, si chiede se le “novità” previste dalla suddetta disciplina in materia di finanziamenti in valuta diversa dall'euro:

- (i) dovranno essere implementate solo a livello di documentazione precontrattuale o se saranno necessari accorgimenti anche a livello contrattuale; e
- (ii) comporteranno la necessità di apportare esempi per ogni divisa o solamente esempi relativi alle divise maggiormente negoziate.

Infine, con riferimento al paragrafo oggetto di eliminazione di cui a pag. 17 del Provvedimento, concernente l'acquisto e la vendita di valuta estera⁵, si chiede conferma circa il conseguente venir meno dell'obbligo di esporre i valori di cambio su un apposito cartello.

D. Sezione IV (Comunicazioni alla clientela) – Paragrafo 3. (Comunicazioni periodiche alla clientela) – Sottoparagrafo 3.1 (Disposizioni di carattere generale)

Con riferimento al documento di sintesi si prevede che, qualora le condizioni economiche in vigore non siano variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna dello stesso possano essere “**omessi a condizione che:**

- **in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni**

⁵ “*Per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di valuta estera, i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell'operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo*”.

- economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;*
- *il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario."*

In relazione a quanto precede, si chiede se la predetta possibilità circa l'omissione dell'invio o della consegna del documento di sintesi in caso di mancata variazione delle condizioni economiche sia **subordinata** all'adozione di procedure che consentano di produrre il DDS aggiornato a richiesta del cliente in qualsiasi momento del rapporto o la messa a disposizione *on line* della funzione di accesso al DDS in qualsiasi momento.

Infine, si chiede di specificare l'alternatività delle due condizioni sopra riportate.

E. Sezione VII (Credito ai consumatori) – Paragrafo 4. (Pubblicità e informazioni precontrattuali) – Sottoparagrafo 4.1 (Pubblicità)

Con riferimento alle modifiche apportate al terzultimo capoverso del sottoparagrafo in oggetto e considerato che le attuali impostazioni degli annunci pubblicitari - redatti sullo schema del modello fornito - danno ampia visibilità al TAEG, si chiede che venga reso disponibile un nuovo modello di annuncio pubblicitario.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

